

Titolo esecutivo di formazione giudiziale – Cass. n. 29468/2020

Esecuzione forzata - titolo esecutivo – sentenza - Titolo esecutivo di formazione giudiziale -
Correzione di errore materiale - Opposizione all'esecuzione - Contestazione sulla regolarità del
procedimento ex art. 288 c.p.c. – Inammissibilità - provvedimenti del giudice civile - sentenza –
correzione - In genere.

Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo esecutivo di formazione giudiziale,
poi corretto ai sensi dell'art. 288 c.p.c., è inammissibile la contestazione riguardante la regolarità
del procedimento di correzione, la quale va proposta, qualora ne sussistano i presupposti, coi
mezzi di impugnazione avverso il titolo emendato a norma dell'art. 288, comma 4, c.p.c..

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29468 del 23/12/2020

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_287](#), [Cod_Proc_Civ_art_288](#), [Cod_Proc_Civ_art_474](#),
[Cod_Proc_Civ_art_615](#)

corte

cassazione

29468

2020